

PROSSIME SCADENZE	
Presentazione dichiarazione SISTRI/MUD rifiuti 30 aprile 2012	Versamento contributo SISTRI 30 aprile 2012
Data di avvio del SISTRI 30 giugno 2012	
Vedi anche: archivio approfondimenti e informative <i>Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.</i>	

Ambiente

Dichiarazione MUD e SISTRI

E' stato recentemente approvato il modello unico di **dichiarazione ambientale MUD** per l'anno 2012. Con riferimento alle movimentazioni effettuate nel corso del 2011, il modello dovrà essere presentato entro il 30 Aprile 2012 dai soggetti interessati quali, Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane e Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento

I produttori iniziali di rifiuti (es. imprese artigiane e industriali) e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti dovranno presentare la **dichiarazione SISTRI**, ai sensi del DM 52/2011.

Le modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione SISTRI da parte di produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei gestori di veicoli fuori uso, rimangono sostanzialmente invariate con la sola prevista introduzione del nuovo codice ISTAT ATECO 2007.

[Clicca qui](#) per vedere una [tabella riassuntiva](#) degli obblighi di comunicazione MUD o SISTRI.

Chi intendesse avvalersi del nostro supporto per la presentazione MUD può farne richiesta utilizzando il modulo scaricabile a questo [link](#).

SISTRI – Pagamento del contributo

La scadenza per il versamento dei **diritti annuali di iscrizione al SISTRI** per l'anno in corso è fissata il **30 aprile 2012**.

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 18/02/2011 n. 52, art.7, comma 3: *“Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI”*

Il versamento del contributo annuale è dovuto da parte di tutti i soggetti iscritti al SISTRI indipendentemente dalla data di avvio dell'utilizzo obbligatorio del SISTRI (fissata per il 30 giugno 2012).

Confindustria, attraverso l'audizione alla Camera dei Deputati dello scorso 29 settembre

2011, unitamente ad altre osservazioni, scrive: *“Le imprese hanno già versato settanta milioni di euro al Sistri, senza avere nulla in cambio. Al trenta di aprile 2012 saranno chiamate a versare nuovamente il contributo. I disegni di legge all’esame della Commissione dispongono che i contributi già versati siano contabilizzati in quota al contributo del 2012. Confindustria, peraltro, aveva già sollevato questo problema prima dell’estate e coglie questa occasione per sostenere con forza e convinzione la proposta parlamentare”.*

Per ora tuttavia l’obbligo di versamento rimane invariato.

Modalità di pagamento del contributo: [vedi](#).

Salute e sicurezza

Nuovo accordo sulla formazione dei lavoratori che fanno uso di attrezzature di lavoro

Approvato lo scorso 22 febbraio 2012 un nuovo accordo Stato-Regioni, in attuazione al DLgs 81/08, in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

In merito alle **attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione** degli operatori l’Accordo prevede questo elenco:

- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- b) Gru a torre
- c) Gru mobile
- d) Gru per autocarro
- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
- f) Trattori agricoli o forestali
- g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatori frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- h) Pompe per calcestruzzo

Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.

Per vedere la **durata dei corsi di formazione**: [clicca qui](#).

L’Accordo deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, secondo quanto indicato al punto 13 dell’Allegato A, entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.

E’ però previsto un ulteriore tempo limite di 24 mesi entro il quale i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi.

Dalla giurisprudenza: condanna di un amministratore per infortunio a carrellista

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2012, n. 3562 - Lesioni personali e mancata formazione nell’uso delle attrezzature di lavoro - Responsabilità dell’amministratore unico di una S.r.l. per aver cagionato al lavoratore dipendente lesioni personali gravi integranti incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 58, omettendo di assicurare che i lavoratori incaricati di usare il carrello elevatore ricevessero una formazione adeguata all’utilizzo e ai rischi relativi, specificatamente per quanto riguarda la stabilità del carico sollevato e trasportato con lo stesso carrello, così che il dipendente sopra indicato, mentre movimentava con il carrello elevatore tre pannelli di armatura, veniva colpito da un

pannello che scivolava da un lato e gli cadeva sul piede sinistro, provocandogli le sopra indicate lesioni.

Condannato in primo e secondo grado, condanna confermata dalla Cassazione in quanto "la circostanza che il lavoratore abbia posto in essere una manovra errata durante l'espletamento delle sue mansioni non può esonerare da responsabilità il suo datore di lavoro, al quale è stato contestato di non avere provveduto a dare al lavoratore un'adeguata formazione nell'uso delle attrezzature di lavoro a sua disposizione."

[Fonte: Olympus]

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

info@matteomelli.it - www.matteomelli.it

La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni. E' possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list rispondendo al messaggio con oggetto "cancellazione".

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica